Cassazione civile sez. trib., 23/08/2025, n. 23741

FATTI DI CAUSA

Lâ??Avv. Ci.Ma. (il contribuente de cuius) impugnò lâ??avviso di accertamento a suo carico emesso dallâ??Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma, in seguito ad un accertamento induttivo sui suoi redditi professionali in relazione allâ??anno 2002.

Su ricorso dello stesso, la C.T.P. di Roma rideterminÃ² al ribasso gli importi dovuti.

La C.T.R. confermò la sentenza di primo grado.

La Corte di Cassazione annullò la sentenza dâ??appello con rinvio, affinché il giudice del merito rideterminasse il debito sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, che aveva eliminato la presunzione legale di evasione con riferimento ai prelevamenti dai conti correnti dei contribuenti che svolgono una libera professione.

La CGT-2 del Lazio, quale giudice del rinvio, ha accolto in parte lâ??appello originariamente proposto dal contribuente.

Gli eredi del contribuente propongono ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in sede di rinvio, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso lâ?? Agenzia delle Entrate.

Le eredi del contribuente hanno depositato una memoria difensiva ai sensi dellâ??art. 380 bis.1. c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato â??Nullità della sentenza per omessa pronuncia. Violazione dellâ??obbligo di pronunciare sulla intera domanda di riforma della sentenza impugnata. Violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione allâ??art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.â?•, le contribuenti censurano la sentenza pronunciata in sede di rinvio per non aver accolto lâ??eccezione di estinzione â??della pretesa creditoriaâ?•, non essendo stato il giudizio di rinvio riassunto dallâ??unica parte legittimata, nel termine di decadenza di legge, alla â??validazione della pretesa azionataâ?•.

1.1. Il motivo A" infondato.

Il giudizio tributario \tilde{A} " strutturato come giudizio impugnatorio contro un atto autoritativo dell \hat{a} ??amministrazione incidente su diritti patrimoniali del contribuente.

Ne consegue che, nel caso di pronuncia rescindente da parte della Suprema Corte, che annulli la sentenza dâ??appello che a sua volta abbia sostituito la sentenza di primo grado, lâ??onere della riassunzione incombe sul contribuente, in quanto lâ??inadempimento di tale onere determinerebbe lâ??estinzione dellâ??intero giudizio e, dunque, il consolidamento dellâ??atto impositivo impugnato in primo grado.

Il fatto, poi, che lâ??esito rescindente del giudizio sia stato determinato da una sentenza della Corte Costituzionale non esonera il contribuente dal riassumere il giudizio di rinvio, in quanto un conto Ã" la pronuncia della Corte Costituzionale, altro conto Ã" la dinamica del giudizio nel corso del quale quella pronuncia deve trovare applicazione, con la conseguenza che la dichiarazione di incostituzionalità di una norma di legge che regola lâ??accertamento induttivo non impedisce che lâ??atto tributario, pur emesso in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale, si consolidi nel caso di estinzione del giudizio tributario.

2. Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato â??Violazione e falsa applicazione della norma di cui allâ??art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 in relazione allâ??art. 360 n. 3 c.p.c.â?•, le contribuenti censurano la sentenza impugnata per non aver espresso un dato numerico preciso rappresentante il loro residuo debito tributario nei confronti dellâ??erario.

Censurano, inoltre, la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che la ripresa a tassazione dei versamenti in conto corrente doveva intendersi al netto dei compensi già dichiarati.

Si lamentano, inoltre, che il giudice del rinvio non abbia dedotto dalla base imponibile, costituita dai versamenti in conto corrente, una quota forfettaria di costi necessari per la produzione dellà??ulteriore reddito tassato, in applicazione del principio di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2023.

2.1. Il motivo \tilde{A} " fondato per quanto di ragione.

Si deve innanzitutto rigettare la doglianza relativa alla omessa determinazione numerica del quantum della ripresa fiscale da parte della sentenza pronunciata in sede di rinvio.

La determinazione del restante debito tributario in seguito allâ??accoglimento parziale di un ricorso non deve necessariamente tradursi in un numero che esprima la somma di denaro dovuta dal contribuente, bens $\tilde{A} \neg \tilde{A}$ sufficiente che, anche per relationem, quel debito sia (ri)determinato in maniera univoca.

Orbene, se si legge il dispositivo della sentenza impugnata alla luce della motivazione contenuta nella stessa, non vi Ã" dubbio che il restante debito tributario delle odierne contribuenti risulta univocamente determinato nella somma dei soli versamenti (esclusi, cioÃ", i prelevamenti) in conto corrente qualificati, nellâ??avviso di accertamento impugnato, quali compensi non dichiarati.

Né vi Ã" dubbio sul fatto che la base imponibile, costituita dai versamenti in conto corrente imputati dallâ??amministrazione a compensi in nero, sia ulteriore rispetto allâ??imponibile già dichiarato a suo tempo dal contribuente in relazione allâ??anno dâ??imposta oggetto di accertamento.

Deve essere accolta, invece, la doglianza delle contribuenti relativa alla omessa deduzione forfettaria di costi dai compensi in nero accertati e corrispondenti alla somma dei (soli) versamenti in conto corrente ripresi a tassazione dallâ??Ufficio.

Il principio che si trae dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, infatti, Ã" che nel caso in cui, in seguito a qualsiasi tipo di accertamento induttivo, sia accertato a carico del contribuente un maggiore imponibile, da tale maggiore imponibile deve essere comunque dedotta una quota forfettaria di costi necessari per la produzione del maggior reddito accertato (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 7122 del 09/03/2023, Rv. 667432 â?? 01; Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 31981 del 11/12/2024, Rv. 673252 â?? 01), onde consentire che lâ??accertamento di un maggior reddito, quando Ã" fondato anche solo in parte su elementi presuntivi, sia sempre ossequioso del canone costituzionale della capacità contributiva (art. 53 Cost.), che sarebbe leso nel caso in cui alla presunzione di maggiori ricavi non farebbe da pendant la presunzione di corrispondenti proporzionali maggiori costi.

3. Il terzo motivo di ricorso, relativo allâ??omessa liquidazione delle spese del primo giudizio rescindente di cassazione, Ã" assorbito dallâ??accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo, dal quale consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese, alla CGT-2 del Lazio, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettato il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2025.

Campi meta

Massima: In materia di contenzioso tributario, nel caso di annullamento con rinvio ad opera della Corte di Cassazione di una sentenza della commissione tributaria dâ??appello, l'onere di riassumere il giudizio nel termine di legge spetta al contribuente, pena l'estinzione del processo e il consolidamento dell'atto impositivo. In sede di rinvio, se l'accertamento induttivo si fonda sui versamenti bancari, il giudice del merito deve comunque riconoscere al contribuente la deduzione forfettaria di una quota di costi, in ossequio al principio di capacità contributiva.

Supporto Alla Lettura:

PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario Ã" un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e lâ??amministrazione finanziaria, Ã" disciplinato nel d.lgs. 546/1992 e non Ã" incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi unâ??eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia. Il 03 gennaio 2024 Ã" stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 220/2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, le quali vanno a modificare il d.lgs. 546/1992, e sono da collocare in attuazione della L. 111/2023, con la quale Ã" stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale.